



Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 03/11/2015

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO PRATICA PROFESSIONALE LEGALE PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE. MODIFICA D.G.R. N. 3595/2003 E SS.MM.II

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con deliberazione n. 3595/2003, come modificata dalle successive deliberazioni n. 1010/2005, n. 1499/2006, n. 1597/2006 e n. 28/2014, si è disposto di consentire lo svolgimento del periodo di praticantato forense, propedeutico alla partecipazione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Avvocato, ai giovani laureati, in possesso dei requisiti ivi previsti, in numero non superiore a 15 unità per volta;
- b. che, tra i requisiti per l'accesso alla pratica è richiesto, tra l'altro, il punteggio per il diploma di laurea pari ad almeno 100/110;

CONSIDERATO

- a. che nell'ultimo biennio, anche per effetto dell'art 10 DPR 137/2012 che ha ridotto a mesi 12 la durata del tirocinio presso le avvocature pubbliche, si è verificato un calo delle presenze dei praticanti;
- b. che molte richieste sono avanzate da giovani laureati non in possesso del requisito del voto di laurea previsto per l'accesso;
- c. che sussiste l'interesse per l'Amministrazione regionale ad ampliare la partecipazione dei giovani laureati all'attività legale svolta dall'Avvocatura;

RITENUTO

- a. di dover modificare il requisito per l'accesso alla pratica legale nella parte in cui è richiesto il punteggio per il diploma di laurea ad almeno 100/110 ed il numero dei praticanti allo stato fissato in 15 unità;
- b. di dover fissare il requisito del punteggio per il diploma di laurea non inferiore a 95/110 e di consentire lo svolgimento del periodo di praticantato a 20 unità per volta;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di modificare la deliberazione n. 3595/2003 e successive nn.1010/2005, 1499/2006, 1597/2006 e 28/2014, nelle parti in cui, tra i requisiti per l'accesso alla pratica legale, si richiede il punteggio per il diploma di laurea pari ad almeno 100/110 e si fissa in 15 unità per volta il numero di praticanti che possono svolgere il prescritto periodo di pratica;
2. di fissare il requisito del punteggio per il diploma di laurea non inferiore a 95/110;
3. di fissare in 20 unità il numero di giovani laureati che possono svolgere il prescritto periodo di praticantato presso l'Avvocatura regionale;
4. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all'Ufficio Speciale Avvocatura (60 – 01) per l'esecuzione ed all'Ufficio Affari Generali, Servizi di Supporto e BURC (40 – 01 - 13) per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché, per estratto, sul portale della Regione Campania.